

REGOLAMENTO INTERNO

Per il normale e ordinato svolgimento della vita scolastica, oltre che le regole di educazione e di rispetto alle persone e cose, che sono richieste da una civile convivenza, vanno rispettate le seguenti norme:

ARTICOLO 1

L'inizio delle lezioni è segnato da due suoni di campanello, a distanza di cinque minuti. Al primo suono di campanello (ore 8.05) gli insegnanti devono trovarsi in aula. Al secondo campanello (ore 8.10) ha effettivo inizio la prima ora di lezione.

ARTICOLO 2

Il termine di ogni lezione e l'inizio di quella successiva è segnalato da un suono di campanello. Nel caso di cambio di insegnante gli alunni attendono al loro posto il subentrante.

ARTICOLO 3

Qualora la scolaresca debba cambiare aula o lasci la scuola, il professore uscente si assicura che tutti abbiano lasciato l'aula e che il capoclasse abbia chiuso a chiave la porta. La scolaresca che deve accedere alle aule speciali viene accompagnata da un docente.

ARTICOLO 4

Ad ogni alunno viene distribuito un diario personale che serve per i rapporti tra la scuola, l'alunno e la famiglia. I diari dovranno essere firmati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci. Agli alunni maggiorenni è data la possibilità di firmare solo le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, sentito il parere dei genitori. Gli alunni debbono sempre portare a scuola il diario ed esibirlo in caso di richiesta sia del C.A.D.E., che dei docenti della scuola.

ARTICOLO 5

Le richieste di giustificazione degli alunni minorenni, devono essere sottoscritte e motivate da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci. Gli alunni maggiorenni, invece, motiveranno direttamente l'assenza sul libretto personale, firmandone la giustificazione. Le assenze verranno giustificate dall'insegnante presente alla prima ora. Il coordinatore di classe annoterà sul registro quando trattasi della quinta, decima ecc. assenza e provvederà a contattare le famiglie per tali assenze. Chi, dopo un'assenza, si presenta senza giustificazione, potrà in via eccezionale essere riammesso a scuola solo dal C.A.D.E. o dal Docente Vicario.

Avendo la Regione Piemonte abolito la presentazione di certificato medico per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza, viene comunque richiesta alla famiglia sotto la propria responsabilità una dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono impedimenti per la ripresa della frequenza scolastica.

ARTICOLO 6

Gli insegnanti della prima ora possono ammettere in aula gli alunni il cui ritardo non superi i dieci minuti dal suono dell'ultima campana. Eventuali entrate posticipate vengono considerate alla stregua di assenze e l'ammissione in aula sarà autorizzata dal C.A.D.E. o dal Docente Vicario. Dovrà comunque essere regolarizzata l'ammissione con la giustificazione scritta entro il giorno successivo. In caso di ritardo dei mezzi di trasporto, gli alunni saranno ammessi direttamente in classe dall'insegnante senza giustificazione scritta, sempre che, dopo gli accertamenti del caso, sia stata riconosciuta la validità della motivazione addotta. In casi diversi, soltanto il C.A.D.E. o il Docente Vicario può disporre, per iscritto, la riammissione. L'ingresso a scuola, in caso di ritardo, è consentito, dopo le ore

dieci , solo in caso di comprovata necessità. Gli alunni non presenti in classe, ma comunque impegnati in attività di natura scolastica, saranno considerati giustificati. Le assenze non adeguatamente motivate relative ad una materia e superiori ad un terzo del monte-ore della materia stessa saranno oggetto di valutazione in sede di Consiglio di classe, come deliberato dal Collegio docenti.

ARTICOLO 7

Durante le ore di lezione nessun alunno può di norma uscire dall'aula, fatte salve le necessità personali improrogabili. I docenti non dovranno far uscire dall'aula più di un alunno per volta, preferibilmente nella seconda e quinta ora della mattinata e nella seconda ora pomeridiana.

ARTICOLO 8

Per nessun motivo è permesso uscire dall'Istituto senza autorizzazione (neppure durante l'intervallo). Per il cambio dell'ora va rispettato il suono della campanella. La classe non può uscire dall'aula, all'intervallo e al termine del proprio orario giornaliero di lezione, prima del suono della campanella. (Se i professori di Ed. Fisica ritengono che prima dell'intervallo i propri alunni debbano tornare in classe, cureranno che questo avvenga in modo disciplinato).

ARTICOLO 9

Gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica dovranno comunque partecipare alle lezioni, come da disposizioni ministeriali.

ARTICOLO 10

Non sono consentite uscite dalla scuola se non per gravi e documentati motivi, e comunque, comunicate entro la prima ora. L'autorizzazione viene concessa dal C.A.D.E. o dal docente vicario. Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci, mentre i maggiorenni documenteranno personalmente la richiesta. In caso di indisposizione durante la mattinata, sarà avvisata la famiglia che provvederà a ritirare l'alunno.

ARTICOLO 11

Non è consentito portare all'interno dell'Istituto materiale estraneo all'attività scolastica. Al momento di uscire dalla Scuola, l'alunno non deve lasciare nulla di suo nei locali dell'Istituto. Non è inoltre consentito agli allievi, al personale docente e non docente, conferire con persone estranee non autorizzate nei locali dell'Istituto.

ARTICOLO 12

Ogni allievo deve occupare in classe e nelle aule speciali il posto assegnatogli. Tale assegnazione deve intendersi valida per tutto l'anno scolastico e per tutte le ore di lezione, salvo diversa decisione del coordinatore di classe.

ARTICOLO 13

E' vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto, ai sensi dell'art. 1 Legge n° 584/1975 e succ. mod..

ARTICOLO 14

Nel caso di eventuali mancanze connesse all'uso, alla detenzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti, saranno avvisati immediatamente la famiglia e le forze dell'ordine. In base al risultato delle indagini, gli Organi Collegiali stabiliranno la sanzione da comminare.

ARTICOLO 15

La conservazione dei locali, dell'arredamento e di tutto il materiale didattico è affidata all'educazione ed alla responsabilità di tutte le componenti della scuola, le quali saranno tenute al risarcimento dei danni intenzionalmente arrecati conseguenti ad un uso improprio di strumenti ed attrezzature

ARTICOLO 16

Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante di educazione fisica.

ARTICOLO 17

L'insegnante di educazione fisica non è responsabile per smarrimento o sottrazione di oggetti e/o valori che gli alunni portino con loro.

ARTICOLO 18

Gli alunni potranno usufruire della fotocopiatrice, a loro spese, soltanto se autorizzati da un insegnante

ARTICOLO 19

Durante le ore di lezione non è permesso telefonare, tranne che in casi urgentissimi, dietro autorizzazione del professore.

ARTICOLO 20

Non è consentito utilizzare telefoni cellulari e palmari in classe. Gli stessi devono obbligatoriamente rimanere spenti. Qualora l'alunno non ottemperasse all'obbligo, l'apparecchio sarà ritirato, dopo essere stato privato della SIM card, e depositato in Presidenza dove potrà essere ritirato dal genitore.

ARTICOLO 21

In caso si verificassero atti di bullismo, che comportino violenze fisiche e /o psicologiche verso gli altri, reati e compromissione dell'incolumità delle persone, il Consiglio di classe o, in casi più gravi il Consiglio di Istituto, valuteranno quali sanzioni comminare.

ARTICOLO 22

Non è consentito agli studenti pranzare nelle aule scolastiche.

Riconfermato dai Collegi dei Docenti in data 1 Settembre 2009.
